

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA
PROVINCIA DI AGRIGENTO



REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI ED AUSILI FINAN-
ZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE
DI VANTAGGI ECONOMICI
COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL
CONSIGLIO COMUNALE AGLI ARTT. 14 E 16

ALLEGATO ALLA DELIBERA CONSILIARE
N. 23 DEL 7 MAGGIO 1993

Capo I

FINALITA'



Art. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art.13 della legge regionale 30 aprile 1991, n.10, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art.6 della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepito dall'art.1, lett.b) della legge regionale 11/12/1991, n.48, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art.7 della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepito dall'art.1, comma 1, lettera b) della legge regionale 11/12/1991, n.48.

Art. 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art.4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria decisione di carattere generale.

Capo II

PROCEDURE



Art. 6

1. La Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani d'intervento, sono perentori.

2. La Giunta comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

3. Con la deliberazione comunale di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 30/4/1991, n. 10.

4. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi regolati dal 4° comma dell'art. 12.

Art. 7

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.

3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

Art. 8

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 6.

2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.

3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.

4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

Art. 9

1. Il settore competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.

Capo III

ATTIVITA', MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE D'INTERESSE COMUNALE

Art. 10

1. Il Comune di Santo Stefano Quisquina, attraverso le strutture amministrative interne, organizza, promuove e patrocina le qui elencate attività, manifestazioni ed iniziative, che per l'acclarata e consolidata valenza, sono da ritenersi a tutti gli effetti compiti istituzionali.

2. Tali manifestazioni, attività ed iniziative sono in prevalenza a totale carico del Comune che le svilupperà sulla base di programmi preventivamente approvati dagli organi collegiali secondo le competenze di ciascun organo. Sono da ritenersi d'interesse comunale:

A) Settore turismo:

- 1) Il Carnevale Quisquinense;
- 2) La Sagra del Formaggio;
- 3) L'Estate Quisquinense;

B) Settore feste religiose:

- 1) Santa Rosalia - patrona del Comune - prima domenica di giugno;

C) Settore feste civili:

- 1) Anniversario della morte di Lorenzo Panepinto - 16 maggio;
- 2) Anniversario della Vittoria - 4 novembre;

D) Settore scolastico:

- 1) Refezione scolastica;
- 2) Trasporto alunni.

3. Per la festa di Santa Rosalia (prima domenica di giugno) l'incentivo consisterà, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, nell'assunzione dell'onere relativo ad una manifestazione musicale o canora o folkloristica. Per le feste civili sopraindicate l'incentivo invece consisterà nell'assunzione dell'onere relativo alla banda musicale.

Capo IV

SETTORI D'INTERVENTO

ART. 11

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) cultura ed informazione;
- e) sviluppo economico;
- f) tutela dei valori ambientali.

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art.32, comma secondo, lettera g), della legge 8/6/90, n.142, come recepito dall'art.1, comma 1, lettera e) della legge regionale 11/12/91, n.48.
- b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

2. Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario comunale.

3. Il Segretario comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile della ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

Capo V

SOGGETTI ANNESSI

Art. 12

1. Ai soli fini del presente regolamento:

- a) per **"concessione di sovvenzioni"** si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto di iniziative finalizzate a scopi sociali, di ricerca, ecc. aventi rilevante entità;
- b) per **"concessione di contributi"** si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, ecc.;
- c) per **"concessione di sussidi ed ausili finanziari"** si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione della cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art.38 della Costituzione.

In particolare si intende:

- per **"sussidio"**: un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
- per **"ausilio finanziario"**: un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;
- d) per **"attribuzione di vantaggi economici"**: si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo. Sono da considerarsi in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni di denaro.

Art. 13

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE



Art. 14

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n.15, dei redditi effettivamente propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.

3. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'ente entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore del 25% a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.

Art. 15

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art.10, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storico, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

3. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene per il 75% nel secondo semestre dell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 25%, a saldo, nell'esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.

4. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 16

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, ad eccezione dei comitati non ricorrenti di nuova istituzione, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.

2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dal Sindaco per il 50% entro 10 giorni dalla conclusione della manifestazione e per il 50% entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonchè oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature, ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Art. 17

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto nè concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art.14, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art.13.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuati dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

Art. 18

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Capo VI

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 19

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono regolati dal Regolamento sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali, approvato con atto consiliare n.136 del 29/12/1991, reso esecutivo dalla Commissione Provinciale di Controllo con decisione n.5345 del 10/2/1992, a cui si fa rinvio.

Art. 20

1. Nel bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce, in appositi, specifici capitoli per gli scopi individuati nell'art.17.

Capo VII

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art 21

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

4. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

5. Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.

Art. 22

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art.19, è regolata mediante deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

SVILUPPO ECONOMICO



Art. 23

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate dal Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) a contributi annuali a favore delle Associazioni pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 14 e 15 del presente Regolamento. Il contributo del Comune non può, in nessun caso, essere superiore al 30% dell'importo delle spese, al netto dei ricavi.

4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorchè di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

Art. 24

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera d) del comma primo del precedente art. 21 si osservano le norme di cui agli artt. 13 e 15 del presente Regolamento.

Capo IX

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE



Art. 25

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali tra i giovani del Comune e di quelle altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 26

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2. I contributi una-tantum per le finalità di cui all'art.23, lettera e), non possono d'importo superiore al 30% delle spese, al netto degli incassi, risultante dal rendiconto, documentato, dell'iniziativa.

3. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e V.

Capo X

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI



Art. 27

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

Capo XI

INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 28

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA



Art. 29

1. E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1992.

3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

4. L'albo è istituito in conformità al 1° comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 30

1. L'albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico;
- d) attività culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) interventi straordinari;
- g) altri benefici ed interventi.

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata, in mesi, dell'intervento;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione o altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

Art. 31

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificati in base alle risultanze contabili dall'ufficio di ragioneria.

2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.

4. Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

Capo XIII

DIPOSIZIONI FINALI

Art. 32

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo, diviene esecutivo.

2. Il Segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione e la diffusione.



ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO

(Persona Fisica)

AL COMUNE DI S. STEFANO QUISQUINA

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente in _____ via _____
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte del Comune ed a tal
fine fa presente quanto segue:

1. il contributo è richiesto a favore di _____

(1);

2. il contributo _____

(2);

3. la spesa prevista per l'intervento ascende a £. _____;

4. il contributo richiesto al Comune ascende a £. _____;

Allega alla presente:

- a) autocertificazione relativa ai redditi ed alle proprietà immobiliari dei componenti il nucleo familiare;
- b) documentazione relativa all'intervento di cui al punto 2 ed alla spesa per lo stesso occorrente.

Lì _____

(firma)

- =====
- (1) Indicare il cognome e nome del congiunto per il quale viene richiesto il contributo ed il rapporto di parentela; se il contributo è destinato direttamente al richiedente, precisarlo.
 - (2) Indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
PER L'ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI

AL COMUNE DI S. STEFANO QUISQUINA

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente in _____ via _____
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del _____
_____ (1)
con sede in _____ via _____ n. _____
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività che (2)
_____ predetto effettuerà in codesto Comune nell'anno 199____,
nel settore _____
_____ (3)

secondo il programma allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che (2) _____:

- * non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- * non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art.7 della legge 2 maggio 1974, n.115 e dall'art.4 della legge 18 novembre 1981, n.659;
- * si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attività (2) _____ dallo stesso rappresentato, per l'attuazione del programma presentato;
- * _____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 19____ dell'importo di £. _____.

Allega alla presente i seguenti documenti:

1° anno di concessione:

(successivo all'entrata in vigore del Regolamento)

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- copia dello statuto.

Per gli anni successivi:

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- rendiconto della gestione dell'anno precedente.

Lì _____

(firma)

(1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato.
(2) Ente o associazione o comitato e denominazione.
(3) Secondo l'elencazione effettuata dall'art.10 del regolamento comunale.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(Manifestazioni, iniziative, ecc.)

AL COMUNE DI S. STEFANO QUISQUINA

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente in _____ via _____
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del _____

(1)

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione, in codesto Comune, nel periodo dal _____ al _____, della seguente manifestazione e/o iniziativa: _____

(2)

secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in conformità all'art.14 del Regolamento comunale, allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che (3) _____
organizzativo della manifestazione/iniziativa suddetta:

- * non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- * non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art.7 della legge 2/5/74, n.115 e dall'art.4 della legge 18/11/91, n.659;
- * si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per manifestazione/iniziativa sopra illustrata;
- * _____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 19____ dell'importo di L. _____ per manifestazione/iniziativa avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la presente iniziativa;
- * dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti (3) _____ organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- programma dettagliato della manifestazione od iniziativa;
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate;
- copia dell'ultimo bilancio approvato.

Lì _____

(firma)

(1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato.

(2) Illustrare le finalità della manifestazione o iniziativa.

(3) Ente o associazione o comitato e denominazione.